

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 29.06.2013

Modificato con deliberazione C.C. n. del 29.01.2019

Articolo 1

Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall' articolo 1 comma 156 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Articolo 2

Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8% (zero virgola ottanta);
2. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale è fissata nella misura dello 0,70% (zero virgola settanta);
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Articolo 2 bis

Esenzione

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 2 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 9.999,99.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 3

Versamento

1. Il versamento dell' addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

Articolo 4

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.